DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2021, N. 99: MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE, DI TUTELA DEL LAVORO, DEI CONSUMATORI E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

SOSPENSIONE DEL "CASHBACK" E DEL "SUPER CASHBACK"

È disposto che, **il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici** (cd "*cashback*"), **è sospeso per il semestre decorrente dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.**

La sospensione di tale misura libera risorse (finora utilizzate per i rimborsi) che, invece, saranno destinate al finanziamento d'interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. Nel frattempo, il legislatore ha introdotto nuovi strumenti per incoraggiare i pagamenti elettronici, implementando il "*credito d'imposta*" sulle commissioni pagate dagli esercenti e riconoscendo nuove agevolazioni per l'utilizzo di strumenti di pagamento collegati al RT o "*evoluti*".

CREDITI D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

Rafforzamento del "*credito d'imposta*" sulle commissioni concernenti i pagamenti ricevuti con modalità elettronica. In seguito alla sospensione del "*cashback*", il legislatore ha voluto, comunque, preservare la finalità di incoraggiare i pagamenti con modi diversi dal contante, riconoscendo agli esercenti nuovi incentivi come di seguito descritto.

Elevato al **100%** il "*credito d'imposta* ordinario" (cioè del 30%) riconosciuto sulle commissioni maturate nel **periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022** riguardo alle **transazioni**, effettuate da esercenti attività d'impresa, arti o professioni verso **consumatori finali**, che adottano:

- **strumenti di pagamento elettronico collegati al Registratore**;
- o **strumenti "*evoluti*" di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico**, dei corrispettivi delle operazioni, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati e possono pertanto sostituire i RT.

L'agevolazione consistente nel totale ristoro delle commissioni riguarda le esercenti attività d'impresa, arte e professione con **ricavi** e compensi **non superiori a 400.000 euro**.

Credito d'imposta per l'acquisto, noleggio o utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i RT

L'incentivo è costituito da un "***credito d'imposta***", a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni che **effettuano** operazioni **nei confronti dei consumatori** finali che**, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, sostengono costi per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di <u>strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici</u> nonché per coprire le spese di convenzionamento.**

Il "***credito d'imposta***" spetta nel limite **massimo** di spesa per soggetto di **160 euro** ed è **parametrato** ai costi anzidetti nelle seguenti distinte misure **sulla base delle dimensioni** (in termini di ricavi e compensi) **dell'esercente**:

- **70%** per i soggetti con **ricavi** o compensi, relativi al periodo d'imposta precedente, **non superiore a 200.000 euro**;

- **40**% per i soggetti con **ricavi** o compensi, relativi al periodo d'imposta precedente, **superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- **10**% per i soggetti con **ricavi** o compensi, relativi al periodo d'imposta precedente, **superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**.

Credito d'imposta per gli strumenti "evoluti" d'incasso

È previsto, per gli esercenti attività d'impresa, arte o professioni con ricavi o compensi **fino a 5 milioni di euro, che nel corso del 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti "*evoluti*" di pagamento elettronico** che consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, **beneficiano di un "*credito d'imposta*" pari, al massimo, a 320 euro per soggetto.**

Anche tale agevolazione è **parametrata** ai costi anzidetti in distinte misure sulla base delle **dimensioni** del **soggetto** (in termini di ricavi e compensi):

- **100**% per i soggetti con **ricavi** o compensi, relativi al periodo d'imposta precedente, **non superiore a 200.000 euro**;
- **70**% per i soggetti con **ricavi** o compensi, relativi al periodo d'imposta precedente, **superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- **40**% per i soggetti con **ricavi** o compensi, relativi al periodo d'imposta precedente, **superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**.

I predetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelle successive, fino a esaurimento.

Inoltre, non rilevano ai fini delle Imposte Dirette e dell'IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, TUIR e si applicano nel rispetto dei limiti e condizioni previsti per gli aiuti "*de minimis*".

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Prorogati i termini dei versamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione oltre agli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere eseguiti, **in unica soluzione**, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO

È consentito effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il "***credito d'imposta***" e il "***debito iscritto a ruolo***".

Viene stabilito che fino al **31 agosto 2021**, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo**.

La normativa stabilisce che, **in sede di erogazione di un rimborso d'imposta**, l'Agenzia delle Entrate verifichi se il beneficiario risulti "*iscritto a ruolo*" e, in caso affermativo, trasmetta, in via telematica, apposita segnalazione all'Agente della Riscossione che ha in carico il "*ruolo*", mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazione, l'Agente della Riscossione notifica all'interessato *una proposta di compensazione* tra il "***credito d'imposta***" ed il "***debito iscritto a ruolo***", sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione della proposta, l'Agente della Riscossione movimenta le somme e le riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a "*ruolo*".

In caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'Agente della Riscossione comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI

Viene stabilita la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 e, ora, il **31 agosto 2021**, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

È sospesa, inoltre, *dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 al* **31 agosto 2021**, la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell'Agente della Riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.